

Art. 14

Debiti informativi

1. Gli enti titolari e gestori dei servizi socio educativi per la prima infanzia hanno l'obbligo di collaborare con la Regione per la raccolta dati a fini statistici e programmatori e per assolvere a debiti informativi richiesti da altri enti (Ministero, ISTAT, e altre agenzie di raccolta dati).
2. Il modello per la raccolta dati quando non fornito direttamente dagli enti richiedenti, è predisposto dagli uffici competenti dell'Amministrazione regionale, sulla base dei bisogni informativi individuati, ed è modificato e approvato con apposito atto.
3. La scadenza annuale per la rilevazione dei dati di interesse regionale è prevista per il 31 maggio. Alla sua osservanza è associata l'erogazione del finanziamento regionale.